

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SERV. COOP. SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTO STEFANO QUISQUINA AG
VIA GRAMSCI 3

Numero REA: AG - 115670

Codice fiscale: 01566620843

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Foglio di Presenza Soci dell'assemblea straordinaria della società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "COOPERATIVA SOCIALE SERV. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Santo Stefano Quisquina, nella via Gramsci n.3, iscritta nel Registro delle Imprese di Agrigento con codice fiscale/partita I.V.A. e numero d'iscrizione 01566620843, numero R.E.A. 115670.

Ribera li 8 marzo 2005

1) Pullara Lidia, nata a Santo Stefano Quisquina il 28 novembre 1972:

F.to Lidia Pullara

2) Pullara Angelo, nato a Santo Stefano Quisquina il 26 dicembre 1967:

F.to: Pullara Angelo

3) Cacciatore Giovanna, nata ad Agrigento il 3 dicembre 1962:

F.to: Cacciatore Giovanna

4) Capra Angela, nata a Santo Stefano Quisquina l'otto febbraio 1980:

F.to: Capra Angela

5) Bellone Lina Maria, nata a Santo Stefano Quisquina il 6 novembre 1982:

F.to: Bellone Lina Maria

6) Barbiera Maria Lidia, nata a Palermo il 7 ottobre 1964:

F.to: Barbiera Maria Lidia

F.to Lidia Pullara – Matteo Borsellino Notaio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "B"

Repertorio n.22230/4393

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art.1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Santo Stefano Quisquina, una società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE SERV. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La sede sociale può essere trasferita a nuovo indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquantuno (31.12.2051) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La società cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la

mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo che ad esso fa riferimento, scopi sociali, economici ed educativi.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate alla promozione umana, morale e culturale, professionale. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del codice civile sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art.4 (Oggetto sociale)

La società cooperativa sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, essa intende operare nel campo stabilito dalla lettera "A" art.1 co.1 della legge 8 novembre 1991 n.381 e dalla Legge Regionale Siciliana 9 maggio 1986 n.22, ed in particolare, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo l'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone diversamente abili e con ritardi da apprendimento, di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, nonché di bambini e giovani bisognosi di assistenza.

In relazione a ciò la società cooperativa sociale ha per oggetto e può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

1) assistenza domiciliare agli anziani e handicappati attraverso prestazioni assistenziali sanitarie volte a mantenere l'utente nel proprio contesto, tramite tutte quelle prestazioni di sostegno materiale e psicologico - aiuto domestico, disbrigo commissioni, fornitura di pasti, l'igiene della casa e della persona, assistenza infermieristica, riabilitazione psico-motoria, servizio di lavanderia ed affini - atte a garantire una migliore qualità della vita delle categorie più deboli;

2) gestire asili nido e scuole materne; attività e servizi di sostegno e riabilitazione effettuata presso la famiglia e la scuola, servizi di assistenza domiciliare, sostegno e riabilitazione psicomotoria per minori, anziani e portatori di handicap; centri diurni ed altre strutture che svolgono attività educative destinate a soggetti di tutte le età, case albergo per anziani, case protette per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare, assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap; gestire colonie estive ed altre strutture

finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; gestire biblioteche scolastiche e di quartiere, asili nido, ludoteche, case di riposo e case famiglia, centri ricreativi e di recupero e altre strutture di accoglienza per anziani e strutture ricettive per portatori di handicap;

3) prestare assistenza a bambini, a giovani, a soggetti portatori di handicap, a tossicodipendenti, ad anziani invalidi e malati cronici, ai malati terminali, agli ex degenti di istituti psichiatrici, a soggetti disabili psichici e fisici, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, centri di riabilitazione e di attività sportiva, assistenza post penitenziaria, con lo scopo di garantire la salute e la salvaguardia dei soggetti assistiti avendo presente ogni aspetto pedagogico ed educativo;

4) acquistare attrezzature e idonei automezzi (ambulanze ed affini) per effettuare l'attività di trasporto dei bambini, degli anziani e dei malati in genere;

5) istituire, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, utilizzando anche finanziamenti privati, statali, regionali, degli enti locali e della Comunità Europea;

6) offrire tramite una adeguata rete di sostegno servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze a favore di persone anziane con l'assistenza domiciliare attraverso prestazioni sanitarie ed assistenziali volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale;

7) gestire centri di soccorso telefonico (telesoccorso) per anziani e soggetti disabili non autosufficienti;

8) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking e baby sitting, asili nido, doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società Cooperativa potrà istituire e gestire, anche in qualità di soggetto concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture ed istituzioni socio- sanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza socio- sanitaria, per l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata e di personale specializzato.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa si avvarrà di tutte le leggi in materia, Nazionali (legge 381/1991), Regionali (legge 22/1986), dell'Unione Europea e di ogni altro Ente, utilizzando ogni agevolazione, contributo e finanziamento di enti pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali e potrà stipulare convenzioni con enti locali, Enti Pubblici, para-pubblici, morali, di volontariato e privato.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, potrà dare adesione e partecipazione ad altri Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La Cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati

dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art.5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Art.6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del

presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) il numero delle quote, cadauna del valore nominale di euro venticinque virgola ottantadue (€25,82), che si propone di sottoscrivere; tuttavia tale numero di quote non può superare nel loro valore il limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua

prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art.9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art.11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote

sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

l) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;

m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art.13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

Art.15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Art.16 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

RISTORNI

Art.17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote, ciascuna del valore di euro venticinque virgola ottantadue (€.25,82), detenute dai soci cooperatori;
 - b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c) dalla riserva straordinaria;
 - d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,

conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art.5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art.20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di società cooperativa a mutualità prevalente;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art.18.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la ripartizione degli utili;

- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
 - 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
 - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n.142;
 - 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n.142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
 - 11) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.22 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, nella sede sociale, ovvero altrove, purché nel territorio Italiano, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza o lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, e degli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto o altre maggioranze qualificate.

Art.24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art.25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, che non sia membro di organi amministrativi o di controllo della società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio, la relativa documentazione è conservata fra gli atti sociali.

Art.26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art.27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne predetermina il numero.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede sociale, ovvero altrove, purché nel territorio Italiano, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere senza indugio trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la

costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.29 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs.17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.30

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to: Lidia Pullara – Matteo Borsellino Notaio (impronta del sigillo)

E' copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Agrigento autorizzata con provvedimento numero 45731 del 21 agosto 2002 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Agrigento.

Registrato in Sciacca il 21 marzo 2005 con numero in corso di attribuzione.

Ribera li 31 marzo 2005